



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**DECRETO SINDACALE n.6 del 23 marzo 2020**

**Oggetto: Sospensione delle attività amministrative nel Comune di Calusco d'Adda.**

**IL SINDACO**

**VISTE:**

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.514 del 21 marzo 2020, recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottata "ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è disposta la "limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale", ed in particolare quanto disposto alla lettera a), numero 5: "sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art.1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.515 del 22 marzo 2020, recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottata "ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è disposta la sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020, ed in particolare:
  - la lettera a) punto 9a) ai sensi del quale ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza;
  - la lettera a) punto 9b) ai sensi del quale con l'eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

RICHIAMATO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'articolo 87, con il quale sono disposte “misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che al comma 3 prevede che “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;

ATTESO che la primaria finalità delle disposizioni normative suddette, nonché dei precedenti provvedimenti d'urgenza, è quella di contenere la diffusione dell'epidemia limitando il più possibile i movimenti ed i contatti interpersonali;

DATO ATTO che nella progressiva attuazione delle misure organizzative conseguenti si è sino ad ora privilegiata l'adozione, ove possibile, di modalità di lavoro agile, nonché della fruizione delle ferie pregresse e delle ore straordinarie messe a recupero, limitando al massimo la presenza fisica di personale in servizio;

RILEVATO, tuttavia, che l'attuale modello organizzativo non è ancora completamente basato su procedimenti de-materializzati, permanendo comunque, per la gestione dei diversi procedimenti anche in forma agile, la presenza fisica presso gli uffici di un contingente minimo di personale, ancorché a rotazione e in misura ridotta;

VALUTATO che l'estensione della modalità di lavoro in forma agile a tutto il personale, allo stato attuale, non è in grado comunque di assicurare la regolare erogazione dei servizi, in assenza di una preventiva formazione del personale, di una piattaforma digitale adeguata alla gestione dei procedimenti in tale forma, delle differenze nelle dotazioni tecnologiche e nelle competenze nell'utilizzo degli applicativi dei dipendenti;

VISTO l'articolo 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il quale stabilisce la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” fino al 15 aprile 2020;

**dispone, con decorrenza immediata, quanto segue:**

1. per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, in applicazione delle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n.514 del 21 marzo 2020 e n.515 del 22.03.2020, sono sospese, fatto salvo quanto indicato nei successivi punti, tutte le attività amministrative presso la sede del Comune di Calusco d'Adda, **fino al 15 aprile 2020** o a diversa data individuata dalle competenti Autorità, in relazione all'evoluzione degli eventi;

2. si conferma la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro e di erogazione dei servizi; il personale autorizzato, ai sensi dell'art. 87 del D.L. 18/2020, continuerà a svolgere l'attività da remoto con il coordinamento dei rispettivi dirigenti e dei responsabili dei Servizi preposti;

3. è garantita l'erogazione, in presenza, dei soli servizi essenziali, individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, recante "norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. [...]", con il contingente di personale minimo a tali fini individuato, anche a rotazione fra il personale assegnato ai servizi:

- a) Anagrafe, Stato civile e Servizio elettorale n.3 dipendenti;
- b) Servizi Sociali n.2 dipendenti;
- c) Concessioni cimiteriali e polizia mortuaria n.1 dipendente;
- d) Polizia Locale n.5 dipendenti;
- e) Protezione Civile n.1 dipendente;

4. i Responsabili dei Settori interessati provvederanno ad organizzare le presenze in servizio al fine di garantire i contingenti di personale indicati al punto 3 e le eventuali rotazioni dei dipendenti assegnati;

5. ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per il periodo di sospensione delle attività indicato al punto 1, tutto il **personale che è impossibilitato a ricorrere al lavoro agile** per le seguenti motivazioni:

- a) impossibilità in ragione del profilo professionale ricoperto e/o per la tipologia di prestazione svolta;
- b) assenza di dotazioni informatiche, anche di proprietà personale, al proprio domicilio, che consentano il lavoro da remoto;

è collocato d'ufficio in ferie, fino all'esaurimento delle ferie pregresse; a seguire, in recupero delle ore straordinarie accumulate per le quali non è stata richiesta alla data odierna la liquidazione, sino ad esaurimento delle stesse; successivamente, esentato dal servizio; il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa;

6. la presente disposizione sostituisce le precedenti disposizioni in materia,

7. la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;

8. l'invio al Segretario Comunale, al personale dipendente e alle OO.SS.



IL SINDACO  
Dott. Michele Pellegrini